

Incontro di aggiornamento sul “D. D. L. SICUREZZA”
del giorno 17/02/2009

Relazione dell’Avv. Fabiana Cilio

DISEGNO DI LEGGE N. 733 APPROVATO DAL SENATO IL 5 FEBBRAIO 2009

“D.D.L. SICUREZZA”

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 61 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

Modifica all’art. 61 n. 5) c.p.

5) *l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.*

Art. 61 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

Viene aggiunto il n. 11-ter) all’art. 61 c.p.

11-ter) l’aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l’infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado.

Viene introdotto l’art. 341- bis **Oltraggio a pubblico ufficiale**

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 3 anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale. (previgente)

Testo precedente le modifiche apportate dalla [L. 25 giugno 1999, n. 205](#).

[1] Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale [357], in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni .

[2] La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

[3] La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594].

[4] Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

Art. 376 c.p. RITRATTAZIONE

Viene modificato il primo comma:

[1] Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373 **nonché dall'art. 378 (favoreggiamento personale) , limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'art. 629 c.p.(estorsione)**, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento

Art. 416 comma 6 c.p. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, **nonché all'art. 12, comma 3 bis, del t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25***

luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma (promotori o organizzatori) e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma (semplici partecipanti).

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 601 Tratta di persone

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 12 - (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 54 del codice penale](#), non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Art. 576 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO DOLOSO

Viene sostituito il n. 5) del comma 1

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis (violenza sessuale) 609 quater (Atti sessuali con minorenne) e 609 octies (Violenza sessuale di gruppo)

La precedente versione dell'art. 576 n.5 9 recitava “ nell'atto di commettere taluni dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521 c.p., ossia 609 bis (violenza sessuale) e 609 ter (circostanze aggravanti).

L'art. 576 era già stato modificato dalla legge di conversione del decreto sicurezza che ha introdotto introduce una nuova aggravante del reato di omicidio doloso. Infatti nell'art. 576 comma 1 viene introdotto l'inedito n. 5 bis per cui si applica la pena dell'ergastolo nel caso in cui venga cagionata la morte di un UFFICIALE o di un AGENTE di POLIZIA GIUDIZIARIA ovvero di PUBBLICA SICUREZZA, nell'ATTO o a CAUSA dell'ADEMPIMENTO delle FUNZIONI o del SERVIZIO .

Art. 4 Decreto legislativo Luogotenenziale 1944/288

La parola 341 viene sostituita dalla parola 341-bis:

*Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, [341], **341 bis**, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

Il fatto che sia stato modificato, o per così dire aggiornato, l'art. 4 è interessante alla luce di quanto disposto nel decreto legge **22 dicembre 2008 n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.** Fra le diverse disposizioni abrogate figura anche il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288 il cui art. 4 ha reintrodotto nel sistema penale italiano la scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, già prevista dal codice Zanardelli, ma non dal codice Rocco del 1930 .

Il decreto legge 200 del 2008 prevedeva l'abrogazione di oltre 28.000 provvedimenti normativi individuati nell'Allegato 1 al decreto legge , con effetto dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Tale decreto è stato modificato in parte dalla Camera che ha stabilito che l'abrogazione avrà efficacia a decorrere **dal 16 dicembre 2009** .

In Senato è stato avviato oggi, 17 febbraio 2009, l'esame del decreto sulla semplificazione normativa (ddl [1342](#)).

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 117 c.p.p. RICHIESTE DI COPIE DI ATTI E DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

Viene modificato l'art. 117 comma 2 bis "*Il Procuratore Nazionale Antimafia , nel'ambito delle funzioni previste dall'art. 371 bis (attività di coordinamento) accede al registro delle notizie di reato , ai registri di cui all'art. 34 l. 19 marzo 1990 n. 55 e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.*

Anche l'art. 34 viene modificato:

Art. 34 l. 55/1990

Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri,anche informatici per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il Questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa Antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 371 – bis c.p.p. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

Il Procuratore Nazionale Antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali

**MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).**

Art. 36 - (Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli [articoli 527](#) e [628 del codice penale](#), nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla [legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà .

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

L'art. 36 viene sostituito dal seguente:

Quando i reati di cui all'art. 527 c.p. (atti osceni), i delitti non colposi di cui ai titoli XII (delitti contro la persona) e XIII (delitti contro il patrimonio) del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 635 DANNEGGIAMENTO

Viene introdotto nel secondo comma , cioè nell'ambito delle aggravanti del reato di danneggiamento, un'ulteriore aggravante per la quale la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso

3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;

Cosa si intende per risanamento ambientale? Genericamente la categoria comprende applicazione di rivestimenti di titanio, bonifica di siti contaminati, applicazioni di materiali antinquinanti, smaltimento e rimozione scorie pericolose, rimozione eternit, murature particolari, risanamento terreni inquinati.

Penso che sorgerà più di un dubbio nell'applicazione dell'aggravante tenuto conto della difficoltà di dimostrare che l'autore della condotta sia a conoscenza che l'immobile è sottoposto a risanamento edilizio o ambientale.

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

Art. 639 c.p. DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

Nel primo comma viene eliminata la previsione della condotta di chi deturpa o imbratta cose immobili altrui:

Chiunque fuori dei casi preveduti dall'art. 635 deturpa o imbratta cose mobili [o immobili] altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a € 103.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Sono aggiunti ulteriori commi:

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da 3 mesi fino a 2 anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

Art. 112 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONCORSO DI PERSONE

Viene introdotta una modifica relativa alla responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori:

L'art. 112 c.p. viene così modificato: *La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:*

*4) per chi, fuori dei casi preveduti dall'art. 111 c.p., ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi **o con gli stessi ha partecipato** nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.*

Viene modificato anche il secondo comma dell'art. 112 c.p.

*[2] La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, **o con la stessa ha partecipato** nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza*

Viene modificato anche il terzo comma :

*[3] Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri **o con questi ha partecipato** nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà [[c.c. 316](#)],*

nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi .

CONTRASTO NELL'IMPIEGO DEI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO

Viene introdotto un nuovo delitto all'art. 600- octies:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni 14 o, comunque non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Viene inserito un nuovo art. 602 bis c.p.:

Art. 602 bis (Pene accessorie). La condanna per i reati di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p., comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;**
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.**

Anche quando si procede per la violazione dell'art. 600- octies c.p.è prevista la comunicazione da parte del procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni.

Viene abrogato l'art. 671 c.p.

In buona sostanza la fattispecie di reato passa da contravvenzione a delitto. Nel reato contravvenzionale era previsto un secondo comma che stabiliva che qualora il fatto fosse commesso dal genitore o dal tutore la condanna comportava la **sospensione** dall'esercizio

della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore. Tale previsione non compare più nell'art. 600-octies.

Art. 61 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

Viene aggiunto il n. 11-ter) all'art. 61 c.p.

11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado.

Art. 527 c.pc. ATTI OSCENI

Dopo il primo comma:

[1] *Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni*

Viene inserito il seguente:

[2]La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Art. 609 ter c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA VIOLENZA SESSUALE

Viene aggiunto il numero 5-bis), quindi la pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all'art. 609 bis sono commessi:

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Art. 614 c.p. VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Viene modificata la pena inserendo il minimo edittale : passa da fino a 3 anni a da 6 mesi a 3 anni di reclusione

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 380 c.p.p. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

Il testo vigente è il seguente:

Si procede all'arresto obbligatorio in flagranza per il seguente delitto:

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'[articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533](#) (*furto commesso su armi, munizioni o esplosivi*) o quella prevista dall'[articolo 625, primo comma, numero 2\), prima ipotesi, del codice penale](#), (*se il colpevole usa violenza sulle cose*) salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'[articolo 62, primo comma, numero 4\), del codice penale](#) (danno patrimoniale di speciale tenuità)

Viene così modificato:

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'[articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533](#) (*furto commesso su armi, munizioni o esplosivi*) o **taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 primo comma numero 2) prima ipotesi,** (*se il colpevole usa violenza sulle cose*) **numero 3)** (*se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso*) **e 5)** (*se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola , che sia travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio*), salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'[articolo 62, primo comma, numero 4\), del codice penale](#) (danno patrimoniale di speciale tenuità)

Viene introdotta un'ulteriore modifica all'art. 380 c.p.p. per cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale

Art. 381 c.p.p. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA

Viene prevista la facoltà per gli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art. 614, primo e secondo comma c.p.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 625 c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO DI FURTO.

Dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Art. 628 c.p. RAPINA

Nel terzo comma che ora prevede la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e la multa da €.
1.032 a € 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585] o da persona travisata, o da più
persone riunite [112];

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire [605,
613];

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di
cui all'articolo 416-bis

Vengono aggiunti i seguenti numeri:

3- bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p.(furto in abitazione)

3 -ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto

**3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire
ovvero che abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli
automatici adibiti al prelievo di denaro.**

Art. 640 c. p. TRUFFA

Viene modificato il secondo comma dove viene aggiunta un'aggravante:

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1032:

**2- bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, primo
comma, numero 5)** (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, **anche
in riferimento all'età avanzata**, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa)

Art. 605 c.p. SEQUESTRO DI PERSONA

Vengono aggiunti ulteriori commi dopo i primi due:

Se il fatto di cui al primo comma (privare taluno della libertà personale) è commesso in danno di un minore , si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma (fatto commesso in danno di un ascendente di un discendente o del coniuge o se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni) ovvero in danno di minore degli anni 14 o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da 3 a 15 anni.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fin alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente :

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2)) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o per la cattura di uno o più autori di reati
- 3) Per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore;

Art.574 -bis SOTTRAZIONE E MANTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO

Dopo l'art. 574 c.p. (Sottrazione di persone incapaci) viene introdotto il seguente:

Art. 574-bis) (Sottrazione e mantenimento di minore all'estero)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la medesima volontà del genitore o del tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni 14 e con il suo consenso, si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N. 895 DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLE ARMI

Il primo comma rimane invariato:

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'[art. 1](#), è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 .

Il secondo comma che recitava:

[La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.]

Viene sostituito dal seguente:

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11-ter) del codice penale (l'aver commesso il fatto (ai danni di soggetti minori) all'interno o nelle

immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado).

c) Quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

MODIFICHE ALLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110

NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL

CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI

Il ddl dice:

All' art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 il sesto comma è sostituito dal seguente:

[6] La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze prevista dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

In precedenza il sesto comma recitava:

6. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l' uso stesso costituisce un' aggravante specifica per il reato commesso.

MODIFICHE ALL'ART. 1 E AL TITOLO DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965,

N. 575

LA LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575 cambia titolo e da “DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA” diventa “ DISPOSIZIONI CONTRO LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE”

Ciò fa seguito alla modifica della rubrica dell'art. 416 bis c.p. attuata con la legge 24 luglio 2008 n 125

L'articolo 1 viene modificato:” La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ovvero del delitto di cui all'art.12-quinques, comma 1 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito , con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (Trasferimento fraudolento di valori)

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Tale modifica rende operativa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere attualmente limitata ai reati c.d. di mafia , ad un moltitudine eterogenea di reati, a conferma, come affermato in un comunicato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali, dell'*ossessione carcerocentrica* del nostro legislatore.

Viene modificato l'art. 275 comma 3 c.p.p in tema di **criteri di scelta** delle misure cautelari personali:

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui

[all'[articolo 416bis](#), del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo] **ALL'ART. 51 COMMA 3- BIS (416, sesto comma**,*associazione diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, 416 bis, Associazioni di tipo mafioso anche straniere, 600, 601, 602, Riduzione in schiavitù, Tratta di persone e Acquisto e alienazione di schiavi, 630, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, delitti previsti dall'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri),, **ALL'ART. 51 COMMA 3- QUATER**, (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) e **3-QUINQUES**, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli **600-bis** (Prostituzione minorile), **600-ter** (Pornografia minorile) e **600- quinques** (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli **609-bis**, (Violenza sessuale) escluso il caso previsto da terzo comma (nei casi di minore gravità in cui la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi), **609-quater, secondo comma** (al di fuori delle ipotesi previste dall'[articolo 609-bis](#), l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici) e **609- octies** (violenza sessuale di gruppo) del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari .*

MODIFICA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423

Viene modificato il quarto comma dell'art. 4

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'[articolo 1](#), può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

SEQUESTRI

L'art. 104 disp. att. c.p.p (Norme applicabili al sequestro preventivo) recitava:

Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI disp. att. c.p.p.

Ora l'art. 104 disp att. c.p.p. è così modificato: “*Esecuzione del sequestro preventivo*”

Il sequestro preventivo è eseguito :

- a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione dell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213

Viene inserito poi l'art. 104 bis disp. att. c.p.p..

Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo)

Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto in apposito albo. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

MODIFICHE ALL'ART. 41-BIS L. 354 DEL 1975

Art. 41-bis - Situazioni di emergenza

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro [di grazia e giustizia] **della Giustizia** ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, **o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso**, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. **In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4-bis.**

2-bis. [I provvedimenti emessi] **Il provvedimento emesso** ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, **anche su richiesta del Ministro dell'Interno**, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia ,e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle

rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata [non inferiore ad un anno e non superiore a due] **pari a quattro anni** ed è prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari [ad un anno] **a due anni**, [purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno]. **La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto i seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce , di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.**

Il comma 2-ter è abrogato:

[2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.]

2-quater.**I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.** La

sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 [può comportare]

prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui [in un numero non inferiore a uno e non superiore a due] **nel numero di uno** al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui [possono essere] **vengono** sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; **solo per coloro che non effettuano colloqui** può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. **I colloqui sono comunque videoregistrati.** Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori **con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, un telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari.**

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a [cinque persone] **quattro persone**, ad una durata non superiore a [quattro ore] **due ore** al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10 (un'ora al giorno).**Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia**

assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o [confermata] **prorogata** l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di [dieci giorni] **venti giorni** dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza [che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato] **di Roma**. Il reclamo non sospende l'esecuzione. [Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.]

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del

provvedimento .[e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.] **All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della repubblica di cui al comma 2-bis** (l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente) **o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis** il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. [Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura] **Se il reclamo viene accolto**, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. [Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.]

2-septies Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (partecipazione al dibattimento a distanza con collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia).

INTRODUZIONE DELL'ART. 391-BIS CODICE PENALE

Dopo l'art. 391 c.p. è inserito il seguente:

Art. 391-bis c.p. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario

Chiunque consente a un detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis della legge 354/1975, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

MODIFICHE IN TEMA DI GRATUITO PATROCINIO

All'art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia è aggiunto il comma 4-ter:

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli artt. 609 bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

MODIFICHE ALL'ART. 4 BIS LEGGE PENITENZIARIA

Viene modificato in senso restrittivo l'accesso alle misure alternative alla detenzione:

Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente

legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, **600-bis, primo comma,**(induzione o sfruttamento della prostituzione minorile) **600-ter, primo e secondo comma,** (produzione e commercializzazione di materiale pornografico utilizzando minorenni)601, 602, **609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies** e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una

delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, [600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies] **600-bis, secondo e terzo comma**, (chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica), **600-ter terzo comma**, (distribuzione o divulgazione di materiale pedopornografico) **600-quinquies**, (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) **609-bis terzo comma**, (casi di minore gravità) **609-quater, secondo comma**, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

MODIFICHE AGLI ARTT. 186 E 187 CODICE DELLA STRADA

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool .

Viene aggiunto un terzo periodo alla lett. C)

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.**Se il veicolo**

appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata .La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del

titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'[articolo 223](#). Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, c.2 c.p., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

Viene modificato l'ultimo periodo dell'art. 187 C.d.S.:

Si applicano le disposizioni dell'art. 186 comma 2 lett.c) , terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinques del medesimo art. 186.

Nuovo articolo:

Art. 208-bis Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

I veicoli sequestrati ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. C), 2 bis e 7 e dell'art. 187 commi 1 e 1-bis sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia , anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

I veicoli di cui al comma 1 , acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

All'art. 219 comma 3 bis C.d.S. è aggiunto il seguente periodo:

Quando la revoca della patente accede alla violazione degli artt. 186 comma 2 lett. C) e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dall'epoca di accertamento del reato.

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI CIRCOSTANZE

ATTENUANTI

All'art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti)

Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

Nei casi previsti dagli artt. 600, 601, 602 e 416 , sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti

MODIFICHE ALL'ART. 585 C.P.

[1] Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583,**583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)** e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi [704] o con sostanze corrosive, **ovvero da persona travisata o da più persone riunite.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Art. 24 - Multa

[1] La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro[5] **50**, né superiore a euro [5.164] **50.000**

[2] Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro [5 (lire diecimila) a euro 2.065 (lire quattro milioni).] **50 a euro 25.000**

Art. 26 - Ammenda

[1] La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro [2 (lire quattromila)] **20**, né superiore a euro [1.032 (lire due milioni)] **10.000**

Art. 135 - Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive

[1] Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando [euro 38 (settantacinquemila lire), o frazioni di euro 38 (settantacinquemila lire),] **euro 250, o frazione di euro 250** di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva [[163](#)].

Genova, lì 17 febbraio 2009

Avv. Fabiana Cilio